

MODULARIO
G. di FINANZA - 543

Mod. 11

Ministero dell'Economia e delle Finanze
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZAIII REPARTO OPERAZIONI
Ufficio Tutela dell'EconomiaDivisione _____ Sez. _____
Prot. N. 394476 Allegati _____

Roma, 20 _____

Al _____

Risposta al foglio del _____
Div. _____ Sez. _____ N. _____

OGGETTO: Relazione sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di
registrazione delle transazioni di cui all'art. 13 del D.L. 625/79
come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 197/1991.

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- Dipartimento del Tesoro
- Direzione Generale del Tesoro

ROMA

REGISTRO
14 DIC 2004

Seguito foglio n. 401533 in data 2 dicembre 2003.


425256/2

Si invia l'unito elaborato concernente l'attività di servizi svolta dai Reparti del Corpo, nel periodo novembre 2003 - ottobre 2004, con riferimento agli obblighi di registrazione delle transazioni finanziarie.

IL CAPO DI STATO MAGGIORE
(Gen.D. Nino Di Paolo)

PAGINA BIANCA


COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
III REPARTO OPERAZIONI
Ufficio Tutela dell'Economia



*Relazione sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di
registrazione delle transizioni di cui all'art. 13 del D.L. 625/79,
come sostituito dall'art. 2, comma 1 della legge 197/1991*

PAGINA BIANCA

1. Premessa

La lotta al crimine organizzato tende, ormai da tempo, a focalizzare l'attenzione sul contesto economico.

La progressiva presa di coscienza della sempre più massiccia presenza di flussi finanziari illeciti e dei connessi effetti distorsivi arrecati sul sistema economico nel suo complesso, ha determinato una crescente consapevolezza dell'importanza strategica dell'azione di contrasto al fenomeno del riciclaggio, quale irrinunciabile strumento di tutela dell'ordine economico.

Al riguardo, partendo dall'assunto che il settore dell'intermediazione finanziaria costituisce passaggio obbligato per l'inserimento dei capitali illeciti sul mercato legale, il sistema normativo antiriciclaggio ha affiancato, ad una disciplina penalistica estremamente repressiva, specifiche disposizioni per prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario per finalità di riciclaggio.

La prevenzione, infatti, è da considerarsi una delle precipue finalità che permeano la disciplina dell'antiriciclaggio e costituisce il punto di partenza delle strategie di contrasto ogni qualvolta vi è un riflesso di fatti finanziari illeciti sugli intermediari e sul funzionamento del mercato finanziario.

2. Quadro normativo di riferimento

In tale contesto si incardina il provvedimento di riferimento emanato dal Legislatore nazionale e, più precisamente, il D.L. 3 maggio 1991, n. 143 concernente "*Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni finanziarie a scopo di riciclaggio*", convertito nella Legge 5 luglio 1991, n. 197 e successivamente modificato dal D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 153.

Il complessivo dispositivo, che è sostanzialmente strutturato in modo da frapporre ostacoli alle pratiche di riciclaggio, si fonda sulla "*collaborazione attiva*" degli intermediari e degli altri soggetti tenuti all'osservanza della normativa antiriciclaggio, articolata sui seguenti obblighi fondamentali:

- la canalizzazione delle transazioni finanziarie entro una determinata soglia tramite i cosiddetti intermediari abilitati;
- l'identificazione e la registrazione della clientela da parte degli intermediari, mediante l'istituzione e la conservazione dei dati in un apposito archivio unico informatico;
- la segnalazione di operazioni finanziarie sospette.

La strategia di contrasto al riciclaggio, impostata dalla Legge n. 197/1991, è stata in seguito affinata con il D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 153, che, in particolare, ha perfezionato la procedura di segnalazione delle operazioni sospette, prevedendo:

- che la segnalazione, fino a quel momento inviata al Questore, sia effettuata all'Ufficio Italiano dei Cambi che provvede a trasmetterla agli Organi di Polizia (Direzione Investigativa Antimafia o Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza), dopo averla approfondita sotto il profilo finanziario;
- che sia garantita al massimo la riservatezza del segnalante del cui nominativo non deve essere fatta alcuna menzione nella segnalazione.

Non solo. Più di recente, con il D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374, sono state coinvolte nella strategia antiriciclaggio alcune attività, non propriamente finanziarie, ma, per il fatto di comportare l'accumulo di ingenti disponibilità, considerate a rischio di riciclaggio: cioè, recupero di crediti, custodia a trasporto di valori con o senza l'intervento di guardie giurate, agenzia di affari in mediazione immobiliare, commercio di cose antiche, esercizio di case d'asta o galleria d'asta, commercio oro (comprese l'importazione e l'esportazione), gestione di case da gioco, fabbricazione da parte di imprese artigiane di oggetti preziosi, mediazione creditizia e agenzia in attività finanziaria.

Ai soggetti esercenti tali attività sono stati estesi gli obblighi di identificazione della clientela, di registrazione dei relativi dati e segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio.

Per effetto del successivo D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, attuativo della seconda direttiva europea, agli stessi obblighi sono ora tenute alcune categorie di professionisti quali ragionieri, revisori dei conti, dottori commercialisti, notai ed avvocati quando non esplicano azione di difesa e rappresentanza in giudizio.

In particolare, l'art. 2 di tale ultimo provvedimento raggruppa in un unico elenco tutti i soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio, comprendendo sia gli intermediari originariamente indicati dalle Legge n. 197/1991 sia quelli previsti da leggi successive (quali, ad es., istituti di moneta elettronica, società di investimento a capitale variabile) sia, infine, gli operatori destinatari del D.Lgs. n. 374/1999 e le categorie professionali aggiunte dallo stesso D. Lgs. n. 56/2004.

Inoltre, atteso che:

- le norme di legge che prevedono gli obblighi antiriciclaggio di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette divengono efficaci con la definizione del contenuto e delle modalità applicative attraverso la normativa di

attuazione, per cui, allo stato, non sono stati ancora emanati i previsti regolamenti con riguardo alle nuove categorie di soggetti indicate dal D.Lgs. 374/1999 e dal D.Lgs. 56/2004;

- per le banche e gli altri intermediari, già destinatari delle disposizioni emanate ai sensi della Legge 197/1991, il contenuto e le modalità degli obblighi di identificazione e registrazione sono specificati in tali disposizioni attuative, le quali continuano ad applicarsi sino all'emanazione delle nuove, secondo il regime transitorio previsto dall'articolo 8, comma 9, del D.Lgs. 56/2004¹,

la disciplina transitoria per l'applicazione degli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione delle operazioni sospette è articolata come segue:

- per le banche e gli altri intermediari, già destinatari delle disposizioni attuative sino all'emanazione delle nuove (articolo 8, comma 9, del D.Lgs. 56/2004);
- per i “professionisti legali”, è previsto espressamente che gli obblighi in considerazione “non si applicano (...) fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione” (articolo 8, comma 5);
- per gli operatori non finanziari indicati nell'art. 2, comma 1, lett. p)² e q)³, del D.Lgs. 56/2004, in assenza di qualsiasi espressa previsione di legge, gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione delle operazioni sospette diverranno concretamente applicabili a seguito dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 3, comma 2, del predetto D. Lgs. 56/2004.

3. Obblighi di identificazione e registrazione

Tra gli obblighi antiriciclaggio sopra indicati, rivestono particolare rilevanza ai fini della presente relazione quelli di identificazione e di registrazione previsti dall'art. 2, comma 1, della Legge 197/1991, ulteriormente specificati dal D.M. 19 dicembre 1991.

In particolare:

¹ La norma richiamata prevede, infatti, che “*le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'art. 4, comma 2 e dell'art. 8, comma 4*”.

² Società di revisione iscritte nell'albo speciale di cui all'art. 161 T.U.F..

³ Soggetti che esercitano, ai sensi dell'art. 1 –comma 1- del D.Lgs. 374/1999, le attività ivi indicate.

- tali obblighi ricorrono ogni volta che vi sia un'effettiva trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore a € 12.500,00 o corrispondente controvalore in euro di mezzi di pagamento espressi in valuta estera, sia che l'operazione venga posta in essere per cassa sia anche, per esempio, che venga posta in essere attraverso cassa continua o sportelli automatici;
- i mezzi di pagamento relativi all'operazione da registrare sono, oltre al denaro contante, gli assegni circolari e bancari, i vari assegni di tipo turistico, gli assegni e i vaglia postali, gli ordini di accredito e di pagamento (bonifici bancari), ecc.;
- gli obblighi sussistono anche nel caso in cui l'intermediario agisca da tramite o sia comunque parte nel trasferimento effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi e nel caso delle cosiddette operazioni frazionate, cioè quando si può desumere che più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorché singolarmente non superiori al limite di importo di € 12.500,00, costituiscano parti di un'unica operazione. A tal fine gli intermediari debbono mettere a disposizione del personale incaricato gli strumenti tecnici idonei a conoscere in "tempo reale" le operazioni eseguite dal cliente presso la stessa sede dell'ente o dell'istituto, nel corso della settimana precedente il giorno dell'operazione;
- tali obblighi decorrono al momento dell'accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo, nominativo o al portatore in denaro o in titoli, di qualunque importo;
- infine è da ricordare che gli obblighi non sussistono per le operazioni e i rapporti posti in essere tra gli intermediari abilitati di cui all'art. 4 del D.Lgs. 56/2004.

Il precetto normativo sanzionatorio (art. 2 – comma 1 – punto 7 e 8) prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il personale incaricato dell'operazione che contravviene alle sopraindicate disposizioni è punito con la multa da € 2.582,00 a € 12.911,00, mentre l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione stessa, o le indica false, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da € 516,00 a € 5.165,00.

4. Attività di controllo

- a. Le risultanze in materia di violazioni di cui all'art. 2 della Legge 197/1991, riferite al periodo novembre 2003 - ottobre 2004 e rilevate nel corso della complessiva attività di servizio svolta dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria, sono compendiate nel prospetto che segue:

	N. Casi	Importo complessivo	N. soggetti denunciati
Violazioni penali	54	€ 32.418.818,18	74

I risultati conseguiti sono frutto dell'attività istituzionale posta in essere dal Nucleo Speciale attraverso:

- gli approfondimenti relativi alle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette pervenute dall'U.I.C., le quali possono essere anche delegate ai Nuclei Regionali e Provinciali di polizia tributaria;
- l'effettuazione di ispezioni "antiriciclaggio", eseguite a norma dell'art. 5 - comma 10 - della Legge 197/91 e finalizzate al rispetto degli adempimenti previsti dalla citata disposizione normativa nonché al contrasto a fenomeni di abusivismo finanziario ed usura;
- l'esecuzione di attività di polizia giudiziaria d'iniziativa e delegata nei comparti sopra citati.

In particolare, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, nell'ambito dell'azione di vigilanza ispettiva nei confronti degli intermediari non abilitati, verifica l'osservanza delle disposizioni del Capo I della Legge 197/91 anche a tutela dei vincoli di identificazione e di registrazione previsti dall'art. 2 della stessa Legge.

Gli interventi ispettivi effettuati, selezionati anche sulla scorta di qualificati *input* esterni provenienti - tra l'altro - dai Referenti istituzionali del Nucleo Speciale, sono riepilogati come segue:

Ispezioni Novembre 2003 - ottobre 2004	
In corso al 1 novembre 2003	33
+ iniziate nel periodo	
Concluse	28
In corso al 31 ottobre 2004	5

La specifica attività ha consentito di ottenere i seguenti risultati di servizio:

N. Casi	Violazioni	N. Soggetti denunciati

20	Abusiva attività finanziaria	52
5	Violazione agli obblighi di registrazione e/o identificazione	7
19	Altre violazioni di natura penale	51
208	Violazioni di carattere amministrativo	215

Si evidenzia, inoltre, che il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, sempre nel corso del medesimo periodo, ha provveduto a demandare - ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 5 della Legge 197/91- l'assolvimento di n. 2 ispezioni antiriciclaggio ai competenti Reparti del Corpo, secondo le disposizioni di cui alla circolare n. 176.000 datata 1° agosto 2001 del Comando Generale - III Reparto.

- b. Il prospetto che segue, invece, elenca i dati di sintesi delle violazioni rilevate - nel periodo novembre 2003/ottobre 2004 - dagli altri Reparti del Corpo, sempre con riferimento agli adempimenti prescritti dall'art. 2 della citata Legge 197/91:

	N. casi	Importo complessivo	N. soggetti denunciati
Violazioni penali	30	€ 2.251.127,21	24

5. Problematiche sul piano operativo

- a. Nel contesto in argomento, possono essere ravvisati alcuni aspetti problematici connessi all'individuazione delle responsabilità ai fini penali.

- (1) Un primo aspetto riguarda l'ipotesi in cui si configuri un ritardo da parte del personale incaricato nell'adempimento degli obblighi di registrazione di cui all'art. 2.

In realtà, sebbene il semplice ritardo viene ordinariamente distinto dall'omissione vera e propria, gli orientamenti della Giurisprudenza di legittimità sembrano propendere verso una sostanziale equiparazione delle condotte ai fini penali.

La mancata previsione espressa di una simile condotta ed il non univoco indirizzo formulato sul punto potrebbero costituire elementi che incidono sull'uniforme applicazione delle norme relative agli obblighi *de quibus*.

- (2) A ciò, si aggiunga che, a prescindere dal caso del ritardo, la prevista sanzione della multa a fronte del mancato inserimento dei dati nell'Archivio Unico

Informativo entro i termini previsti, sembrerebbe essere distonica rispetto all'efficacia preventiva dell'intera normativa di settore.

Infatti, l'efficienza del funzionamento del sistema poggia le sue basi sul rispetto di obblighi procedurali, la cui soglia di offensività è di gran lunga anticipata rispetto alle altre più gravi forme di reato ad esse contigue (favoreggiamento, riciclaggio), in cui l'intensità dell'elemento soggettivo, il dolo appunto, trova una giusta regolamentazione.

In questo caso, quindi, è ragionevole ipotizzare che la tenuta del sistema di prevenzione sarebbe maggiormente garantita attraverso una previsione sanzionatoria di natura non tanto delittuosa, bensì contravvenzionale, la quale nella sua apparente minore severità sarebbe tuttavia applicabile alle ipotesi di negligenze e alle altre forme di colpa.

- (3) Riguardo all'aspetto del frazionamento, la disposizione richiede uno sforzo ermeneutico non sempre idoneo a garantire la necessaria unitarietà applicativa del precetto normativo sanzionatorio.

Infatti, i punti 7 e 8 dell'art. 2, comma 1, sanzionano, rispettivamente, il fatto di "contravvenire" alle disposizioni di cui "*ai commi precedenti*" da parte del personale incaricato e la violazione, da parte dell'esecutore dell'operazione, dell'obbligo di fornire le esatte generalità del soggetto per conto del quale l'operazione viene compiuta.

Ma il precetto normativo così genericamente richiamato non effettua, in modo espresso, alcuna connessione causale tra l'ipotesi del frazionamento e la condotta colpevole del personale incaricato, ovvero di colui che effettua l'operazione per conto di un altro.

Invero, per quanto attiene la prima figura, quella cioè del personale incaricato, si può aggiungere — in via meramente interpretativa — alla conclusione che, estendendosi gli obblighi di rilevazione dei dati anche alle operazioni di importo inferiore ai 12.500,00 euro, se considerabili come parti di un'unica operazione, l'ambito di incriminazione di cui al punto 7 ricomprenda anche l'osservanza di tali obblighi.

Dubbi invece sussistono nell'applicazione del precetto normativo in commento di fronte all'ipotesi di cui al successivo punto 8, che descrive la condotta di colui il quale esegue un'operazione frazionata per conto terzi, omettendo di indicare le generalità del soggetto per conto del quale la compie.

In tale occasione, infatti, il Legislatore non sembra lasciare spazi interpretativi, già peraltro assai ristretti considerato il contesto penalistico in cui ci si muove, venendo meno – nel caso di specie – qualsivoglia richiamo, neanche generico o indiretto, all'ipotesi del frazionamento. Per cui sul punto non sembra delinearsi in modo compiuto la penale perseguibilità di colui il quale, per conto di un altro soggetto, abbia artificialmente *frazionato* l'operazione, con ciò escludendo completamente dal campo punitivo condotte che, viceversa, sembrerebbero inquadrabili in un contesto giuridico unitario.

Proprio per tali ragioni un provvedimento normativo che definisca meglio tale profilo conferirebbe maggior omogeneità e tenuta al sistema antiriciclaggio considerato nei suoi aspetti general-preventivi.

- (4) Giova inoltre segnalare che quando il già richiamato articolo 2, comma 1, punto 7, riconduce al personale incaricato la responsabilità per la violazione alle “*disposizioni di cui ai commi precedenti*”, tale locuzione potrebbe lasciar spazio ad una possibile ipotesi di indeterminatezza della norma.

A ben vedere, infatti, non tutte le norme così genericamente richiamate hanno per destinatario il “*personale incaricato*” dell'operazione, essendo alcune disposizioni riconducibili piuttosto agli “*intermediari finanziari*”⁴.

A corollario di ciò discenderebbe l'ulteriore esigenza di definire in modo compiuto se sorga o meno una responsabilità penale del personale incaricato anche per il mero fatto di aver contravvenuto alle disposizioni interne impartite con specifica delega dal soggetto finanziario titolare del rapporto di impiego.

Così si finisce, anche in tal caso, a lambire i delicati e sfumati contorni - senza peraltro pervenire ad una esatta loro definizione - dei principi di stretta legalità da un lato, e di efficacia e valenza agli effetti penali dell'esercizio del potere di delega dall'altro.

⁴ Si pensi, ad esempio, all'obbligo di mettere a disposizione del personale incaricato gli strumenti tecnici idonei a conoscere, in tempo reale, le operazioni eseguite dal cliente, ovvero l'obbligo di apprestare l'apposito codice per l'identificazione delle operazioni per contanti ecc..

Ciò significa che, a fra data dal 14.03.2004, ogni intermediario abilitato presso il quale un Ufficio della Pubblica Amministrazione apra un rapporto continuativo o effettui un'operazione di importo superiore ai 12.500,00 euro dovrà provvedere, con riferimento a tali rapporti ed operazioni, a tutti gli adempimenti di identificazione, registrazione, comunicazione e segnalazione posti a suo carico dalla normativa antiriciclaggio, senza peraltro attendere intermediari già destinatari delle disposizioni emanate ai sensi della Legge 197/91 - di obblighi perfettamente individuati e specificati nei provvedimenti attuativi emanati nel tempo, i quali continuano ad applicarsi sino all'emanazione dei nuovi, secondo il regime transitorio previsto dall'art. 8, comma 9, del D.Lgs. 56/2004.

- b. Di converso, invece con l'emanazione del recente D. Lgs. 56/2004 è stata risolta – almeno sotto il profilo degli obblighi in argomento – la nota questione attinente l'esatta individuazione degli Uffici della Pubblica Amministrazione destinatari dell'osservanza della normativa antiriciclaggio di cui alla Legge 197/1991.

Infatti, diversamente dalla disciplina precedente, quest'ultimi non figurano più tra i destinatari degli obblighi di identificazione e registrazione né tra i soggetti abilitati al compimento di operazioni in denaro contante o titoli al portatore di importo superiore a 12.500,00 euro. Ne consegue che le operazioni e i rapporti compiuti o intrattenuti con Uffici della Pubblica Amministrazione rilevano solamente per l'applicazione degli obblighi di identificazione e registrazione da parte delle banche, degli intermediari e degli altri soggetti indicati nell'art. 2 del D. Lgs. 56/2004.

I S V A P

Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo

SERVIZIO ISPETTORATO

RACCOMANDATA A MANO
RISERVATA
Anticipata via fax al n. 06.47613390

Roma 01 GIU. 2005

Prot. n. 21205-000593

Allegati:

Rif.to prot. N.53318 del 16/05/05

01 GIU 2005

Prot. n. 62129

Prot. n.



Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione Valutario, Antiriciclaggio ed
Antiusura - Uff.IV
c.a. dott. Federico Luchetti
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA RM

e, p.c. All'Ufficio Italiano dei Cambi
c.a. dott. Renato Righetti
Capo Servizio Antiriciclaggio
Via delle Quattro Fontane, 123
00184 ROMA RM

Oggetto: Attività di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio nell'anno 2004. Relazione ex art. 2, Legge n. 197/1991.

Al fine di fornire a codesto Ministero gli elementi occorrenti per la predisposizione della relazione da presentare alle competenti Commissioni Parlamentari ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 5 luglio 1991, n. 197, si riporta, nel seguito, un resoconto sull'attività svolta nell'anno 2004 da parte di questo Istituto in materia di vigilanza sull'osservanza, nel settore assicurativo, delle disposizioni antiriciclaggio.

Gli accertamenti ispettivi effettuati nel corso del 2004, finalizzati alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in argomento, hanno riguardato le direzioni generali delle sottoindicate società vita o danni:

- Faro Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.A.;
- BCC Vita S.p.A. Compagnia di assicurazioni Vita;
- Progress Assicurazioni S.p.A..

Al riguardo, si fa presente che, in relazione ad una compagnia danni, sono state rilevate carenze procedurali nell'acquisizione dei dati antiriciclaggio e nel sistema dei controlli finalizzato a garantire l'inserimento delle posizioni da monitorare nell'archivio unico informatico. Sono state inoltre riscontrate difficoltà di coordinamento con la rete di vendita, anche in relazione all'acquisizione delle informazioni sulle modalità d'incasso dei premi, che hanno impedito alla società una verifica sulla completezza delle registrazioni inserite nello stesso archivio.

Tali carenze hanno comportato ritardi ed omissioni nell'inserimento delle operazioni d'incasso e pagamento superiori alla soglia di rilevanza, pari ad € 12.500,00. Sono stati, peraltro, accertati ritardi anche con riguardo alla trasmissione delle schede di raccolta dei dati da parte della rete distributiva.


Per quanto attiene all'assolvimento dei doveri di controllo da parte del Collegio sindacale della medesima compagnia è emerso che, nei verbali delle riunioni di detto organo, non è stata fatta menzione delle carenze rilevate in sede ispettiva.

Le verifiche effettuate hanno, altresì, posto in evidenza, con riferimento a società sia vita che danni, anomalie in ordine alle modalità di registrazione di alcune informazioni nell'archivio unico informatico, relative ad operazioni d'incasso o ad accensioni e chiusure di rapporti continuativi.

L'Istituto, come di consueto, provvede a formulare rilievi alle imprese in merito alle disfunzioni ed anomalie accertate, richiamando l'attenzione dei rappresentanti delle stesse ai fini dell'adozione d'interventi volti a ricondurre a conformità l'operato delle compagnie interessate e, qualora ne ricorrano i presupposti, effettua le dovute segnalazioni alle Autorità competenti.

Distinti saluti

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)



Anticipata a mezzo telefax
06/47613390



**Ministero delle
Attività Produttive**
Direzione Generale per il
Commercio, le Assicurazioni e
i Servizi
Ufficio C2

Prot. n. 304



Roma, 14 APR. 2005
00187 - Via Salustiana, 53

Al Ministero dell'Economia e
delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione Valutario,
Antiriciclaggio e Antiusura
Ufficio IV

R O M A

Risposta a foglio n. 29209

del 23 marzo 2005

All.

Oggetto: Relazione annuale sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni, ai sensi dell'art. 2, co. 3, D.L. 143/1991, convertito con L. 197/1991..

Nel fare riferimento alla nota sopra richiamata, concernente la relazione alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione connesse ai conti, ai depositi o ad altri rapporti continuativi rientranti nell'esercizio delle attività istituzionali degli intermediari finanziari, si comunicano gli elementi in proprio possesso, concernenti le società fiduciarie, relativi al periodo 1° novembre 2003 - 31 ottobre 2004, decorrente dalla precedente relazione annuale.

Le società fiduciarie

- Le società complessivamente tenute agli obblighi di registrazione e di segnalazione previsti dalle norme antiriciclaggio, in quanto autorizzate all'esercizio dell'attività fiduciaria di amministrazione, risultanti dalle evidenze di questo Ministero, alla data del 31 ottobre 2004, ammontano a n.304.

Ministero dell'Economia e delle Finanze DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE V UFFICIO I
18 APR 2005
Prot. n. 3020

AMR